

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DEL CONSORZIO E PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) Consorzio: il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa;
 - b) Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio o, in caso di rispettiva assenza nell'ordine, rispettivamente, il Vicepresidente o un Sindaco nominato dall'Assemblea;
 - c) Amministratori: i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le modalità di convocazione e gestione delle assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio;
 - b) le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione del Consorzio;
 - c) le modalità di elezione del Collegio sindacale del Consorzio.

CAPO II - Procedure generali per la convocazione e gestione delle Assemblee del Consorzio

Art. 3 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'Assemblea inviando - ai soggetti provvisti del diritto di voto - almeno 15 giorni liberi prima della data prevista per la seduta, avviso contenente indicazione:
 - a) dell'ordine del giorno;
 - b) della data, ora e luogo dell'adunanza;
 - c) dell'eventuale data, ora e luogo della seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione si considera validamente inviato a mezzo:
 - a) posta elettronica con avviso di ricevimento;
 - b) fax;
 - c) altri mezzi in grado di comprovare la ricezione dell'avviso da parte del destinatario.

Art. 4 – Diritto di voto

1. Possono partecipare alla votazione, in rappresentanza dei Soci:
 - a) i Sindaci o Presidenti degli Enti Soci;
 - b) in loro assenza, i Vicesindaci o Vicepresidenti degli Enti Soci; la loro sottoscrizione in sede di registrazione equivale ad attestazione di assenza del rispettivo Sindaco o Presidente.
2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo possono rappresentare ciascuno, attraverso specifica delega scritta, un solo altro Socio avente diritto al voto.

Art. 5 - Verifica poteri

1. All'identificazione dei soggetti aventi diritto al voto provvede, con le modalità stabilite dal presente articolo, il personale del Consorzio.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'identità dei singoli partecipanti è accertata mediante presentazione di un documento d'identità o per conoscenza diretta.
3. L'avente diritto al voto, al momento dell'identificazione, sottoscrive l'apposito registro "Soci", redatto sulla base dell'elenco degli Amministratori in carica, con ciò rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la rispondenza alla realtà della situazione rappresentata.
4. Accertato il diritto di partecipare all'Assemblea ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, viene consegnata al soggetto titolato a riceverla, la documentazione di supporto alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è gestita dal Presidente.
2. Accertata la presenza del numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.
3. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara l'Assemblea non validamente costituita e provvede ad aggiornare la stessa in seconda convocazione secondo quanto eventualmente riportato nell'avviso di convocazione o comunque entro i trenta giorni successivi.

Art. 7 - Nomina degli scrutatori e del segretario verbalizzante

1. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti alla seduta ed un segretario verbalizzante, individuato anche tra il personale dipendente della società.

Art. 8 - Gestione dell'Assemblea

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea.
3. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione e di formulare proposte.
4. Coloro che intendono parlare devono chiederlo al Presidente.
5. Il Presidente regola la discussione dando la parola secondo l'ordine delle richieste.
6. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo replica o dichiarazione di voto.
7. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. I tempi di intervento di ciascun Socio in Assemblea non potranno essere di norma superiori ai 10 (dieci) minuti per l'intervento, ai 5 (cinque) minuti per la replica, ai 3 (tre) minuti per la dichiarazione di voto, fatte salve le discussioni di argomenti di carattere straordinario. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo.
8. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
9. A questi effetti può togliere la parola nei seguenti casi:
 - a) qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia in discussione;
 - c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti.
10. Il Presidente può disporre la sospensione temporanea dei lavori qualora ritenuto opportuno per assicurare il miglior svolgimento degli stessi.

11. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e ponendo in approvazione le eventuali proposte di deliberazione connesse.
12. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere nuovamente la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento.

Art. 9 - Modalità di votazione

1. Ove non diversamente stabilito:
 - a) le votazioni avvengono per alzata di mano;
 - b) le deliberazioni si intendono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soggetti presenti. Tra i soggetti presenti vengono computati gli astenuti.

CAPO III - Elezione del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare che la Società venga amministrata, nel rispetto del limite massimo stabilito dallo Statuto, da un Consiglio di amministrazione composto dal numero di componenti individuato dalla Giunta del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio medesimo.
2. Propone inoltre che, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione venga di volta in volta determinata dall'Assemblea con l'obiettivo di omogeneizzarla con quella del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'Assemblea deliberi in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal comma 1, prima di passare alle votazioni l'Assemblea stessa dovrà determinare specifici criteri di riferimento per la composizione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Presidente, ritenendolo opportuno, può disporre la sospensione o l'aggiornamento dell'Assemblea, da convocare comunque entro i trenta giorni successivi.

Art. 11 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i legali rappresentanti degli Enti Soci, ad esclusione dei commissari straordinari.

Art. 12 - Designazione dei candidati e operazioni preliminari

1. La Giunta del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio medesimo, individua al proprio interno i candidati da proporre all'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi ed assicurando, ove possibile, rappresentanza alle diverse zone del territorio provinciale.
2. Ciascun Socio può comunque presentare la propria candidatura direttamente in Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto.
3. Il Presidente, verificata l'esistenza di ulteriori candidature proposte ai sensi del comma 2, dispone la stampa delle schede di votazione, predisposte secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato A) e compilate con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
4. Ad ogni elettore, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata una scheda di votazione per il Consiglio di Amministrazione la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato.

Art. 13 – Votazione

1. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.

2. Il tempo assegnato agli elettori per l'espressione del voto è determinato con specifica votazione dell'assemblea su proposta del Presidente.
3. Il Presidente dichiara aperta la votazione, dando comunicazione all'Assemblea dell'orario di chiusura della stessa.
4. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
5. Qualora non siano state presentate candidature alternative a quelle formulate ai sensi dell'articolo 12 comma 1, il Presidente propone all'Assemblea la votazione per alzata di mano dell'intera lista dei candidati. In tal caso non si applicano i commi successivi.
6. Ciascun socio individua sulla scheda i candidati per i quali intende esprimere la propria preferenza barrando la relativa casella.
7. Il numero delle preferenze espresse non può essere superiore al numero dei componenti da eleggere.
8. Qualora l'elettore esprima un numero di preferenze superiore al numero dei soggetti da eleggere saranno considerate nulle tutte le espressioni di voto formulate.
9. Le preferenze espresse a favore di soggetti non candidati ai sensi del presente regolamento sono dichiarate nulle.
10. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
11. Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione, sino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun genere, i candidati del genere maschile e femminile che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti validi.
12. A parità di voti e ferma la necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio tra i generi, risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Art. 14 - Chiusura della votazione

1. Trascorso il termine fissato dall'Assemblea, il Presidente dichiara la chiusura della votazione.

Art. 15 – Scrutinio

1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
4. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
5. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e dichiara chiusa l'Assemblea elettiva.

Art. 16 - Variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi in cui un Amministratore cessa dalla carica ricoperta, il Consiglio di amministrazione è impegnato a cooptare il soggetto indicato dalla Giunta del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio medesimo, nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento ed in particolare delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

CAPO IV - Elezione del Collegio Sindacale

Art. 17 - Composizione

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea. La composizione del Collegio deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

2. I componenti del Collegio Sindacale vengono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il competente Ministero.

Art. 18 - Elezione

1. Le candidature per il Collegio sindacale devono essere presentate in una lista unitaria che includa un candidato presidente, due candidati quali componenti effettivi e due candidati quali componenti supplenti. La composizione della lista deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
2. I Soci possono proporre in Assemblea ulteriori liste per l'elezione del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.
3. I nominativi di tutti i candidati appartenenti alle diverse liste presentate sono elencati in modo visibile ai Soci.
4. Qualora venga presentata un'unica lista, che rispetti le disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il Presidente può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano della lista.
5. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 4, le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ad ogni elettore, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata una scheda di votazione per il Collegio sindacale, la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato. La scheda di voto viene predisposta secondo lo schema allegato (Allegato B) al presente regolamento.

Art. 19 – Votazione

1. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.
2. Il tempo assegnato agli elettori per l'espressione del voto è determinato con specifica votazione dell'assemblea su proposta del Presidente.
3. Il Presidente dichiara aperta la votazione, dando comunicazione all'Assemblea dell'orario di chiusura della stessa.
4. Il voto viene espresso indicando la propria preferenza a favore di una delle liste presentate.
5. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Art. 20 – Scrutinio

1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
4. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
5. Risultano eletti nel Collegio Sindacale, rispettivamente quali Presidente, membri effettivi e membri supplenti, i componenti della lista che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.
6. A parità di voti si intendono eletti i componenti della lista che, complessivamente, risulti più giovane d'età.
7. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione.


CAPO V – Disposizioni finali

Art. 21 Chiusura dell'Assemblea

1. Il Presidente, concluso l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

Allegato A) - Scheda per l'elezione del Consiglio di amministrazione

- Lato esterno della scheda -

 Consorzio dei Comuni Trentini	
SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO	
Data	
Firma	<i>(del Presidente o di suo incaricato)</i>

- Lato interno della scheda -

l'elettore può esprimere fino a _____ preferenze

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
1	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
2	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
3	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
4	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
5	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
6	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
7	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
8	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>
9	COGNOME, NOME <i>(carica rivestita)</i>	<input type="checkbox"/>

Allegato B) – Scheda per l'elezione del Collegio sindacale

- Lato interno della scheda -



**SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

Data

Firma

(del Presidente o di suo incaricato)

L'elettore può esprimere il proprio voto per UNA delle liste candidate

LISTA 1	
1	PRESIDENTE: COGNOME, NOME
2	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
3	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
4	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME
5	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME



LISTA 2	
1	PRESIDENTE: COGNOME, NOME
2	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
3	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
4	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME
5	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME



LISTA 3	
1	PRESIDENTE: COGNOME, NOME
2	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
3	COMPONENTE EFFETTIVO : COGNOME, NOME
4	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME
5	COMPONENTE SUPPLENTE : COGNOME, NOME

